

In quanto poi alla soppressione della parola *brevi*, dove è detto *per alcuni brevi tratti*, cui si acconcerebbe la Commissione, credo che sia meglio non farla, perchè altrimenti occorrerebbe rimaneggiare gli altri articoli.

Presidente. Onorevole Engel, ritira il suo emendamento?

Engel. Lo ritiro. Ringrazio l'onorevole ministro e la Commissione, prendendo atto di questo, che le parole *per brevi tratti* s'intendono in senso relativo, avuto riguardo cioè alla lunghezza della linea.

Beltrami, relatore. S'intende.

Presidente. Onorevole Arnaboldi, insiste nel suo emendamento?

Arnaboldi. Non ho nessuna difficoltà a ritirar gli emendamenti visto che la Commissione non gli accetta e il ministro mi vi ha pregato, ma osservo soltanto che nel secondo comma non si tratta affatto d'intaccare l'autonomia delle Provincie o dei Comuni, onorevole Casana, in questo caso l'intaccherebbe la disposizione della legge, poichè mentre in esso si dice che si lascia loro la facoltà di stabilire la distanza, nel comma terzo si aggiunge che « *la larghezza non dovrà essere inferiore a 4 metri* » dunque non solo ammette ma la legge prescrive determina una larghezza. Ora se lo si indica nel 3° comma, non so capire che vi sia di strano ad indicarlo là dove proprio si parla di zone di strada; poichè forse ai colleghi può essere sfuggito, ma l'articolo 3 dice precisamente così: « il binario sarà collocato al livello del suolo stradale in modo da recare il minor possibile ostacolo per l'ordinario carreggio, al quale dovrà restare sempre riservata una zona di larghezza tale che a giudizio dell'ente proprietario della strada concedente sia sufficiente alla libera circolazione ed al libero scambio dei veicoli e per la sicurezza dei pedoni, durante il contemporaneo passaggio dei treni.

Nel caso però che tale larghezza fosse inferiore a quattro metri si dovrà ottenere l'approvazione governativa.

Dunque è chiaro, è evidente, ammesso che debbano le strade tenere la larghezza di almeno 4 metri; e allora perchè non dirlo subito al secondo comma, e non lasciare un dubbio di interpretazioni che può essere comodo per coloro che ne hanno un interesse speciale? Sarebbe stato più chiaro il concetto della legge. Del resto vedendo che si ha furia di

votarla; ritiro gli emendamenti, e mi riservo di ritornare quanto mai sull'argomento in altra occasione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canzi.

Canzi. Io non so se debbo insistere, poichè vedo che l'onorevole Engel accetta la piccolissima concessione fatta dal ministro e dalla Commissione, e quindi è quasi certo che non otterrà nulla.

In genere quando i ministri hanno detto di no, è per loro molto difficile dire di sì; dico però francamente che avrei desiderato che questo primo comma dell'articolo 3° fosse formulato in modo diverso nello interesse della sicurezza pubblica.

Dobbiamo considerare che ci sono molti tram i quali non seguono solo la linea delle strade provinciali, ma seguono anche quella delle strade comunali. E allora come si fa a trovare i 4 metri di strada libera?

Voce. Non ci sono.

Canzi. Potrei citare anche degli esempi.

Certo se il comma fosse formulato in altra maniera si eviterebbero le disgrazie che si sono spesso verificate in questi ultimi anni. Ma, poichè sono d'accordo ministro e Commissione, non voglio insistere ulteriormente.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Ringrazio l'onorevole Engel di aver consentito alla mia preghiera.

All'onorevole Canzi dico che qui non c'era distanza; i 4 metri come limite di larghezza erano stati proposti dall'onorevole Arnaboldi.

Io l'ho pregato di non insistere, e la prescrizione dei 4 metri non c'è nell'articolo.

Canzi. Allora c'è pericolo.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Non mi pare. Vede bene che la ferrovia segue il tracciato della strada, pure essendo collocata sopra una zona adiacente ad essa.

Ma intendiamoci chiaramente: se per una guidovia la Società si accorda coll'ente proprietario della strada nel senso di allargare la strada, questo tratto evidentemente non è da considerare come sede propria, perchè il concetto sostanziale della guidovia non viene ad esser falsato. Vuol dire che si sarà allargata la strada, ma la sede su cui è collocata la guidovia resta aperta al carriaggio ordinario, ciò che è la caratteristica precisa che vogliamo dare alla guidovia.

Quindi mi pare che non vi sia alcun dissenso.